



*Autorità Garante per l'infanzia e
l'adolescenza
Regione Calabria*



**SERVIZI DI CURA
all'infanzia e agli
anziani non autosufficienti**

MINISTERO DELL'INTERNO

PROTOCOLLO DI AZIONE

PER LA PROMOZIONE DEL "PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" PRESSO I DISTRETTI DELLA REGIONE CALABRIA

tra

Il GARANTE per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, di seguito
denominato Garante, nella persona dell' On.le Marilina Intrieri

e

IL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE, nella persona del
Prefetto, Silvana Riccio

PREMESSO CHE :

- la Regione Calabria con L.R. 12 novembre 2004, n. 28, modificata dalla L.R. 10 luglio 2008, n. 22, ha istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza disciplinandone le funzioni;
- l'art. 2, comma 1, della predetta legge individua tra le funzioni del Garante quelle di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti; di fornire ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e di proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; di vigilare sui servizi sociali; collaborare all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 451/1997; formulare proposte ed esprimere rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
- l'art. 2, comma 2, prevede che il Garante, nello svolgimento dei compiti, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo

svolgimento di specifiche attività; intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; attivare le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie; promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;

- la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 ha individuato il Ministero dell'Interno quale Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura alla prima infanzia ed agli anziani non autosufficienti" (di seguito "Programma Nazionale Servizi di Cura"), previsto dal PAC;

- con decreto del 10 gennaio 2013, il Ministro dell'Interno ha attribuito al Prefetto Silvana Riccio le funzioni di Autorità di Gestione responsabile per la gestione ed attuazione del PAC Programma Nazionale Servizi di Cura;

- al "Programma Nazionale Servizi di Cura", sono stati attribuiti 730 milioni di euro, successivamente ridotti a circa 628 milioni per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015, e lo stesso rientra tra le azioni aggiuntive lanciate nelle quattro regioni dell'area Convergenza 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);

- per la Regione Calabria risultano disponibili risorse per il finanziamento di Piani di intervento per l'Infanzia pari a € 48.837.102,45 di cui € 17.148.000,00 per il Primo Riparto e € 31.689.102,45 per il secondo Riparto;

- i Distretti della Regione per i servizi sociali e socioassistenziali, beneficiari del finanziamento PAC, primo riparto finanziario, stanno procedendo con difficoltà all'attuazione dei Piani di intervento approvati dall'Autorità di Gestione;

- l'Autorità di Gestione, al fine di accelerare l'attuazione del PAC "Programma Nazionale Servizi di Cura", già fornisce ai Distretti socio-assistenziali (beneficiari del Programma) un qualificato supporto tecnico-amministrativo;

- il raggiungimento di tale obiettivo può essere facilitato attraverso l'instaurazione di una sinergia collaborativa tra l'Autorità di Gestione ed il Garante in virtù delle funzioni a quest'ultimo spettanti, ai sensi della vigente normativa;

- l'attività di vigilanza, di proposta, di sensibilizzazione e di collaborazione inter-istituzionale esercitata dal Garante può contribuire a rafforzare l'azione progettuale e di attuazione dei piani di intervento dei Distretti calabresi, riducendo i tempi di realizzazione degli stessi;



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione (di seguito "Protocollo").

Articolo 2 (Finalità)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione alle possibili azioni di promozione nei confronti dei Distretti beneficiari dei finanziamenti del Programma Nazionale Servizi di Cura indicato in premessa.

2. In particolare, le Parti si impegnano:

- a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere, presso le amministrazioni interessate, le azioni necessarie volte ad accelerare la realizzazione dei Piani di intervento, attraverso una attività di stimolo sulla attuazione dei Piani;
- a definire specifiche modalità di raccordo tra il Garante e l'Autorità di Gestione in linea con le finalità del presente Protocollo;
- a definire modalità di raccordo con l'Autorità di Gestione per assicurare una azione coordinata;
- ad elaborare progetti sperimentali da finanziare.

Articolo 3 (Oggetto)

1. Il Garante, effettuerà le attività di vigilanza e segnalazione di propria competenza sui procedimenti che l'Autorità di Gestione vorrà segnalare in quanto ritenuti problematici e da velocizzare, attuando le iniziative previste dalla normativa regionale indicata in premessa.

2. L'Autorità di Gestione si impegna fornire dati ed informazioni aggiornate sull'andamento del Programma in Calabria.



3. Il Garante e l'Autorità di Gestione si impegnano a condividere le informazioni ed i criteri di analisi delle problematiche che ostacolano l'attuazione dei Piani, diffondere le migliori prassi e svolgere azioni congiunte per stimolare i Distretti.

Articolo 4
(Durata e disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione e conserva la sua efficacia per tutta la durata del Programma Nazionale Servizi di Cura, fatte salve le eventuali diverse manifestazioni di volontà delle parti.
2. Nessun onere è dovuto dall'Autorità di Gestione in attuazione del presente Protocollo.

Roma, 22 febbraio 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
AUTORITÀ DI GESTIONE
Silvana Ricciò

IL GARANTE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA
Marilina Intrieri